



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**Approvazione della Convenzione tra il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e il Servizio Sociale Internazionale, sottoscritta in data 25 marzo 2025 per l'adesione al programma di attività che il SSI realizza e mette a disposizione delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori.
Impegno di spesa e sostituzione RUP.**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “*legge di contabilità e finanza pubblica*” e s.m.i.;

VISTO il d.p.c.m. 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, così come modificato dal d.p.c.m. 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023, n.2307;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 settembre 2024 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il d.p.c.m. 23 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n.207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*” ed in particolare l’art. 38, ove si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all’attuazione della sopracitata Convenzione (di seguito Commissione);

VISTO il d.p.r. 8 giugno 2007, n. 108, “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il d.p.r. 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il D.P.C.M. 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il D.P.C.M. 12 novembre 2022 con il quale al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, sono delegate le funzioni le di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla suindicata legge 31 dicembre 1998, n.476;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, il comma 5 dell'articolo 22, relativamente alla nuova articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede non più di sette Servizi, inclusi i due Servizi in cui è articolata la Segreteria tecnica della Commissione come previsto dall'articolo 9 del citato regolamento D.P.R. n.108/2007;

VISTO il d.m. 20 settembre 2023 recante *“Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia”* (di seguito Dipartimento);

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2024 concernente *“Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO l'articolo 6 del sopraindicato d.p.r. 8 giugno 2007, n.108, che nel disciplinare i compiti della Commissione prevede, tra gli altri, che la stessa Commissione:

a) *“...collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;*

f) *promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;*

g) *promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;*

l) *per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione...”;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, inoltre, l'articolo 9, comma 6, del sopracitato d.p.r. 8 giugno 2007, n.108, che prevede la possibilità per la Commissione di concludere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio *“accordi con enti e organismi anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali”*;

CONSIDERATO che il Servizio Sociale Internazionale (di seguito denominato “SSI”) è una associazione non governativa, non settaria, no-profit e indipendente, composta da rappresentanti di organismi nazionali che perseguono degli obiettivi comuni attraverso una rete di servizi sociali e legali; è stata fondata a Ginevra nel 1924 ed è riconosciuta come Associazione in virtù degli articoli 60 e ss. del codice civile svizzero con il proprio Statuto e Regolamento interno; la sede legale dell'Associazione è a Ginevra, Svizzera;

CONSIDERATO che la missione del SSI consiste nel proteggere e fornire assistenza alle persone, in particolare ai minori, che, a seguito di una migrazione volontaria o forzata o per altri fattori sociali di carattere internazionale, si trovano in situazioni di disagio personale o familiare, la cui soluzione richiede interventi coordinati in più Paesi o, in alcuni casi, interventi nel Paese di residenza delle persone coinvolte;

CONSIDERATO che il SSI è presente in più di 120 Paesi nel mondo e riunisce varie Autorità nazionali per assistere minori e famiglie che, come detto, si confrontano con problemi sociali complessi derivanti dalle migrazioni;

CONSIDERATO, altresì, che il SSI ha partecipato attivamente ai lavori della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale e, inoltre, in tale ambito, fa ricerca e offre formazione ai vari portatori di interesse coinvolti nella tutela minorile;

RITENUTO che, come la gran parte delle altre Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori, la Commissione ha interesse a beneficiare delle specifiche attività svolte dal SSI;

CONSIDERATO che la quota di adesione consente di partecipare alla rete delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza che il SSI ha contribuito a costituire e che la citata rete delle Autorità Centrali, composta da oltre 20 Paesi, tra cui i principali Paesi di accoglienza dell'UE, Canada, Australia e Nuova Zelanda;

CONSIDERATO altresì, che l'adesione al programma di attività del SSI consente di accedere a una serie di attività, che il SSI stesso realizza e mette a disposizione delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza iscritte, quali:

- servizi di base. L'accesso ai servizi di base, ai servizi specializzati e ai servizi di “boutique” (bollettino mensile sulle novità più salienti in materia di adozioni internazionali);
- situazioni generali “Paese”. L'analisi e l'aggiornamento della situazione in materia di affidamento e adozione di 137 Stati, oltre che l'analisi e l'aggiornamento di altri Stati su richiesta;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- indagini. Un servizio di indagine relativo a tematiche specifiche;
- formazione. Moduli formativi confezionati e realizzati a favore sia delle Autorità Centrali dei Paesi di origine che delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza (ad esempio negli ultimi anni: Costa d'Avorio, Comunità Fiamminga del Belgio e Honduras);
- analisi comparate. Studi comparativi rispetto a singole tematiche di approfondimento e pratiche messe in atto nei vari Stati (ad esempio art. 17 lettera c della Convenzione de L'Aja del 1993, origini e nuove tecnologie, finanziamento di Enti autorizzati per l'adozione, ecc.);
- schede tecniche Paese. L'accesso alle schede informative per i Paesi di origine in materia di adozione internazionale (informazioni sulla procedura, sui costi e sui contatti, ecc.);
- riforme normative. L'accesso alle leggi e alle modalità di attuazione, incluso quanto accade negli Stati che hanno riforme in corso (es. Madagascar, Senegal e Nepal);
- contatti. L'accesso ai contatti nei singoli Paesi, sulla base delle molteplici missioni realizzate dal SSI nel tempo e l'accesso alle informazioni "interne";
- altro. Su richiesta, qualunque altra attività che rientri nel mandato del SSI, inclusa un'analisi su sette Paesi identificati dalla Commissione d'intesa con il SSI da individuarsi nei primi mesi dell'anno di riferimento.

RITENUTO che le attività svolte dal SSI appaiono coerenti con le finalità e i compiti della Commissione, come disciplinati dal citato articolo 6 del d.p.r. 108/2007 e atteso che l'adesione al programma di attività del SSI consente di potenziare i supporti conoscitivi della Commissione (quali ad esempio l'accesso alle schede informative dei Paesi che forniscono preziose informazioni sulla procedura, sui costi ecc.) agevolando le relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza, utili, altresì, per l'attivazione di nuovi canali di adozione internazionale;

DATO ATTO che il SSI è l'unico organismo internazionale che può garantire attraverso le attività e i servizi forniti, il supporto alle esigenze della Commissione e che, per la sua composizione e le sue specifiche competenze nel settore, appare un organismo particolarmente qualificato per le attività formative rivolte alle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza in materia di adozione internazionale;

CONSIDERATO che la Commissione ha sottoscritto nell'anno 2020 e, successivamente nell'anno 2022, una Convenzione per gli anni 2023-2024, per un importo di 25.000,00 euro annui - importo complessivo 50.000,00 euro-, rinnovabile alla scadenza "*per il medesimo periodo, previo espresso e formale accordo tra le Parti*" ai sensi dell'art.7, comma 3;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DATO ATTO che il SSI ha raggiunto i risultati prefissati nella realizzazione delle attività ad esso affidate nelle precedenti convenzioni;

VISTA la delibera n.70/2024/SG, con la quale la Commissione, nella riunione del 15 novembre 2024, ha manifestato il proprio assenso al rinnovo della citata convenzione per due anni alle medesime condizioni economiche ossia per una spesa complessiva pari ad euro 50.000,00;

RICHIAMATA la propria decisione a contrarre del 24 dicembre 2024, con la quale si dispone di stipulare una Convenzione tra il Dipartimento e il SSI, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali per l'adesione al programma di attività del SSI;

VISTA la convenzione (con durata due anni), tra il Dipartimento e il SSI sottoscritta in data 25 marzo 2025 (data dell'ultimo sottoscrittore);

CONSIDERATO che la dott.ssa Cinzia ALITTO, funzionaria amministrativo Area III-F5 dell'Ufficio III del Dipartimento, nominata Responsabile Unico del Progetto con il citato decreto del 24 dicembre 2024 è transitata ad altro Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri dal 24 marzo 2025;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione della dott.ssa Cinzia ALITTO per garantire il regolare proseguimento degli adempimenti previsti nella citata Convenzione;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Ufficio III del Dipartimento dott.ssa Adriana Raffaele del 21 febbraio 2025, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria SCARDINA, dirigente penitenziario del Ministero della Giustizia, l'incarico dirigenziale di livello non generale di Coordinatore del Servizio I – Servizio per le adozioni nell'ambito dell'Ufficio III del Dipartimento, a decorrere dal 10 marzo 2025;

CONSIDERATO che la suindicata dott.ssa Maria SCARDINA ha le competenze professionali adeguate all'incarico di Responsabile Unico del Progetto in relazione alla citata Convenzione;

CONSIDERATO che la Svizzera, Paese non appartenente all'Unione Europea, ha adottato gli schemi di pagamento dell'area SEPA (Single Euro Payments Area);

RITENUTO che si possa provvedere all'imputazione della spesa complessiva di euro 50.000,00 a valere sulle risorse del cap.518 PG 1- Centro di Responsabilità 15 *"Politiche per la famiglia"* del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027;

VISTO il D.P.C.M. 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, Reg.ne Prev. n. 866, con il quale è stato conferito al dott. Gianfranco Costanzo, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, nonché la titolarità del Centro di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

responsabilità amministrativa n.15 *“Politiche per la famiglia”* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 518, PG 1, iscritto nel Centro di responsabilità amministrativa n.15 *“Politiche per la Famiglia”*, esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

DECRETA

La premessa di cui sopra forma parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Articolo 1

1. È approvata la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Servizio Sociale Internazionale (SSI) sottoscritta in data 25 marzo 2025, con durata di due anni, per l'adesione al programma di attività che lo stesso SSI realizza e mette a disposizione delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori iscritte.

Articolo 3

1. È impegnata la somma complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a favore di International Social Service General Secretariat, codice fiscale 080 025 780, indirizzo 32, Quai du Surjet, 1201 Ginevra, Svizzera, n. conto corrente 0279-C0145731.0, IBAN CH58 0027 9279 C014 57310, presso UBS SA, con indirizzo Rue du Rhone 8, 1211 Ginevra 2-Svizzera.
2. La spesa di cui al punto 1. del presente articolo è imputata al cap.518, PG 1, iscritto al Centro di Responsabilità 15 *“Politiche per la famiglia”* del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 come segue:
 - euro 12.500,00 PG 01 - esercizio finanziario 2025
 - euro 25.000,00 PG 01 - esercizio finanziario 2026
 - euro 12.500,00 PG 01 - esercizio finanziario 2027.

Articolo 4

1. E' designata la dott.ssa Maria SCARDINA, Coordinatore del Servizio I – Servizio per le adozioni dell'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia, quale Responsabile Unico del Progetto, in sostituzione della dott.ssa Cinzia ALITTO.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso per il seguito di competenza all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dott. Gianfranco Costanzo



Gianfranco Costanzo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

CONVENZIONE

Tra

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, con sede in Roma, via Quattro Novembre n.144 (C.F. n.80188230587), rappresentata dal dott. Gianfranco COSTANZO, in qualità di Capo dipartimento

e

il Servizio sociale internazionale, di seguito denominato “SSI”, con indirizzo: 32, quai du Surjet, 1201 Ginevra, Svizzera (codice fiscale 080 025 780), qui rappresentato dal dott. Jean AYOUB, Segretario Generale

Premesso che:

- la legge 31 dicembre 1998, n. 476 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993*” ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali (di seguito “CAI”), quale Autorità Centrale responsabile per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla suddetta Convenzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, regola la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione;
- in particolare, l’art.6 del citato D.P.R. n.108/ 2007 il quale, nel disciplinare i compiti della CAI, prevede, tra gli altri, che la stessa:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

a) ... collabora con le Autorità Centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

...

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

...

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione... ”;

- inoltre, il comma 6 dell'articolo 9 del medesimo D.P.R. 108/2007 prevede la possibilità per la CAI di concludere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio “...*accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali*”;
- il SSI è una associazione non governativa, non settaria, no-profit e indipendente, composta da rappresentanti di organismi nazionali che perseguono degli obiettivi comuni attraverso una rete di servizi sociali e legali; è stata fondata a Ginevra nel 1924 ed è riconosciuta come Associazione in virtù degli articoli 60 e ss. del codice civile svizzero con il proprio Statuto e Regolamento interno; la sede legale dell'Associazione è a Ginevra, Svizzera;
- la missione del SSI consiste nel proteggere e fornire assistenza alle persone, in particolare ai minori, che, a seguito di una migrazione volontaria o forzata o per altri fattori sociali di carattere internazionale, si trovano in situazioni di disagio personale o familiare, la cui soluzione richiede interventi coordinati in più Paesi o, in alcuni casi, interventi nel Paese di residenza delle persone coinvolte;
- al fine di realizzare la sopra delineata missione, il SSI svolge le seguenti attività:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) sviluppare e mantenere una rete internazionale di assistenza sociale e servizi legali in grado di soddisfare le esigenze di singoli e famiglie che richiedono l'assistenza del SSI;
- b) contribuire alla prevenzione dei problemi sociali legati alla migrazione o alla mobilità internazionale;
- c) studiare, in un'ottica internazionale, le condizioni e le conseguenze della migrazione in relazione alla vita del singolo e della famiglia e, in base a tali studi, proporre raccomandazioni o intraprendere azioni mirate;
- d) informare i professionisti del settore e il pubblico sulle esigenze dei singoli migranti e delle famiglie;
- il SSI è presente in più di 120 Paesi nel mondo e riunisce varie Autorità nazionali per assistere minori e famiglie che, come detto, si confrontano con problemi sociali complessi derivanti dalle migrazioni;
- il SSI, inizialmente focalizzato sul tema della migrazione e della protezione delle persone che, a seguito di una migrazione o spostamento internazionale, sono separati dalle loro famiglie in un contesto internazionale, ha ampliato il proprio raggio d'azione fino alla protezione e difesa delle persone con particolare attenzione ai minori accompagnati, abbandonati, alla ricerca della famiglia d'origine, ed alla mediazione familiare;
- il SSI ha partecipato attivamente ai lavori della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale e, inoltre, in tale ambito, fa ricerca e offre formazione ai vari portatori di interesse coinvolti nella tutela minorile;
- come la gran parte delle altre Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza, la CAI ha versato la propria quota di adesione al programma delle attività fino all'anno 2013 ripristinando, poi, nel 2019, i rapporti con il SSI per usufruire delle attività di ricerca, documentazione, studio e indagine utili alla CAI nell'ottica della ripresa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dei rapporti internazionali e al fine di attivare nuovi canali di adozione internazionale;

- la CAI ha sottoscritto nell'anno 2020 e, successivamente nell'anno 2022, una Convenzione per gli anni 2023-2024, per un importo di 25.000,00 euro annui - importo complessivo 50.000,00 euro-, rinnovabile alla scadenza *“per il medesimo periodo, previo espresso e formale accordo tra le Parti”* ai sensi dell'art.7, comma 3;
- il SSI ha raggiunto i risultati prefissati nella realizzazione delle attività ad esso affidate nelle precedenti convenzioni;
- la quota di adesione consente di partecipare alla rete delle Autorità centrali dei paesi di accoglienza che il SSI ha contribuito a costituire e che la rete delle Autorità centrali è composta da oltre 20 Paesi, tra cui i principali paesi di accoglienza dell'UE, Canada, Australia e Nuova Zelanda e fa parte dell'attività istituzionale del sostegno dell'adozione internazionale che la CAI è chiamata a svolgere;
- le attività svolte dal SSI appaiono coerenti con le finalità e i compiti della CAI come disciplinati dal citato articolo 6 del d.p.r. 108/2007 e atteso che l'adesione al SSI consente di potenziare i supporti conoscitivi della CAI (quali ad esempio l'accesso alle schede informative dei Paesi che forniscono preziose informazioni sulla procedura, sui costi ecc.) agevolando le relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza, utili, altresì, per l'attivazione di nuovi canali di adozione internazionale;
- il SSI è l'unico organismo internazionale che può garantire attraverso le attività e i servizi forniti, il supporto alle esigenze della CAI;
- inoltre, il SSI per la sua composizione e le sue specifiche competenze nel settore, appare un organismo particolarmente qualificato per le attività formative rivolte



Presidenza del Consiglio dei Ministri

alle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza in materia di adozione internazionale.

VISTO

- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, il comma 5 dell’articolo 22, relativamente alla nuova articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede non più di sette Servizi, inclusi i due Servizi in cui è articolata la Segreteria tecnica della Commissione come previsto dall’articolo 9 del citato regolamento D.P.R. n.108/2007;
- la delibera n.70/2024/SG, con la quale la CAI, nella riunione del 15 novembre 2024, ha manifestato il proprio assenso al rinnovo della citata convenzione per due anni 2025/2026 alle medesime condizioni economiche ossia per una spesa complessiva pari ad euro 50.000,00;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, Reg.ne Prev. n. 866, con il quale è stato conferito al dott. Gianfranco COSTANZO, l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, nonché la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa 15 “*Politiche per la famiglia*” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto 20 settembre 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari



Presidenza del Consiglio dei Ministri

opportunità, concernente l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia,

- la decisione del Capo dipartimento per le politiche della famiglia a contrarre, del 24 dicembre 2024 con la quale si dispone di stipulare una Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il SSI, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali per la realizzazione di specifiche attività cui accedono le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza;

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ARTICOLO 2

(Impegni)

1. Con la presente Convenzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia aderisce al programma di attività del SSI al fine di beneficiare delle specifiche attività svolte dallo stesso SSI - anche in un'ottica di continuità - a favore delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza iscritte, affinché la CAI, Autorità centrale per l'Italia, ne possa utilmente fruire.
2. Il SSI, nell'ambito del proprio programma di attività, si impegna a far partecipare la CAI alla rete delle Autorità Centrali di accoglienza, a fruire delle attività di ricerca, documentazione, studio e indagine utili alla CAI nell'ottica della ripresa dei rapporti internazionali e, al fine di attivare nuovi canali di adozione internazionale, a consentire, altresì, la fruizione dei servizi come delineati al punto 4.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

famiglia, si impegna ad erogare al SSI la quota di adesione annuale di euro 25.000,00 per la prima annualità, e ad erogare al SSI la quota di adesione annuale di euro 25.000,00 per la seconda annualità;

4. Nella quota di adesione annuale al programma sono inclusi una serie di servizi/attività quali:

- servizi di base. L'accesso ai servizi di base, ai servizi specializzati e ai servizi di “boutique” (bollettino mensile sulle novità più salienti in materia di adozioni internazionali);
- situazioni generali “Paese”. L'analisi e l'aggiornamento della situazione in materia di affidamento e adozione di 137 Stati, oltre che l'analisi e l'aggiornamento di altri Stati su richiesta;
- indagini. Un servizio di indagine relativo a tematiche specifiche;
- formazione. Moduli formativi confezionati e realizzati a favore sia delle Autorità Centrali dei Paesi di origine che delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza (ad esempio negli ultimi anni: Costa d'Avorio, Comunità Fiamminga del Belgio e Honduras);
- analisi comparate. Studi comparativi rispetto a singole tematiche di approfondimento e pratiche messe in atto nei vari Stati (ad esempio art. 17 lettera (c) della Convenzione de L'Aja del 1993, origini e nuove tecnologie, finanziamento di Enti autorizzati per l'adozione, ecc.);
- schede tecniche Paese. L'accesso alle schede informative per i Paesi di origine in materia di adozione internazionale (informazioni sulla procedura, sui costi e sui contatti, ecc.);
- riforme normative. L'accesso alle leggi e alle modalità di attuazione, incluso quanto accade negli Stati che hanno riforme in corso (es. Madagascar, Senegal e Nepal);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- contatti. L'accesso ai contatti nei singoli Paesi, sulla base delle molteplici missioni realizzate dal SSI nel tempo e l'accesso alle informazioni "interne";
- altro. Su richiesta, qualunque altra attività che rientri nel mandato del SSI, inclusa un'analisi su sette Paesi identificati dalla CAI d'intesa con il SSI, da individuarsi nei primi mesi dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 3

(Quota di adesione)

1. Per la prima annualità, la quota di adesione al programma delle attività del SSI da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, è di euro 25.000,00.
2. Detta somma sarà erogata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia con le seguenti modalità:
 - a) una prima quota pari al 50% entro **30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione**, previa approvazione da parte dei competenti organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - b) il saldo, **entro 30 giorni dalla data di ricezione della relazione di rendicontazione delle attività realizzate nella prima annualità.**
3. Per la seconda annualità, la quota di adesione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, è di euro 25.000,00.
4. Detta somma sarà erogata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia con le seguenti modalità:
 - a) una prima quota pari al 50% entro **30 giorni dalla data di inizio della seconda annualità;**
 - b) il saldo, **entro 30 giorni dalla data di ricezione della relazione di**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

rendicontazione delle attività realizzate nella seconda annualità.

ARTICOLO 4

(Riferimenti bancari del SSI)

1. Gli importi di cui all'articolo 3 saranno accreditati sul conto corrente bancario del SSI, indicato qui di seguito, secondo le procedure contabili vigenti.

Nome:	UBS SA
Indirizzo:	Rue du Rhône 8 1211, Ginevra 2 – Svizzera
IBAN:	CH58 0027 9279 C014 5731 0
BIC:	UBSWCHZH80A
Conto corrente n.:	0279-C0145731.0
Titolare conto corrente:	Servizio Sociale Internazionale, Segretariato Generale 32, Quai du Seujet 1201 Genève

ARTICOLO 5

(Modalità di rendicontazione delle spese)

1. Il SSI si impegna a presentare una rendicontazione delle attività realizzate nella prima annualità, entro 30 giorni dalla conclusione della medesima.
2. Il SSI si impegna a presentare una rendicontazione delle attività realizzate nella seconda annualità, entro 30 giorni dalla conclusione della medesima.

ARTICOLO 6

(Clausola di salvaguardia)

1. Qualsiasi modifica delle condizioni o delle modalità di esecuzione della presente Convenzione, definita di comune accordo tra le due Parti, dovrà essere formalizzata per iscritto.

ARTICOLO 7



Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione (data dell'ultimo sottoscrittore) e avrà la durata di due anni.
2. L'efficacia e validità resta, comunque, subordinata al completamento dell'*iter* di approvazione da parte dei competenti organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, alla comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia dell'avvenuta registrazione della medesima.
3. Alla scadenza potrà essere rinnovata per il medesimo periodo, previo espresso e formale accordo tra le Parti.

ARTICOLO 8

(Risoluzione della Convenzione)

1. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle Parti in virtù della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta.
2. In caso di inadempimento la Parte che ha interesse all'esecuzione trasmette alla Parte inadempiente una diffida a adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni; la decorrenza del termine senza che l'inadempienza sia sanata, comporta la risoluzione della Convenzione e la liquidazione delle sole attività regolarmente eseguite.
3. Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Parte lesa al risarcimento dei danni e delle eventuali maggiori spese da affrontare per effetto della risoluzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 9

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente Convenzione, il foro competente è quello di Roma.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 10

(Numero copie e lingue della Convenzione)

1. La presente Convenzione è sottoscritta in due originali in lingua italiana e francese.

Fatto a Roma, il 5 marzo 2025

Fatto a Ginevra, il 25 marzo 2025

**Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia
Il Capo Dipartimento
Gianfranco COSTANZO**

**Per il Servizio sociale internazionale
Il Segretario generale
Jean AYOUB**



Gianfranco Costanzo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

CONVENTION

entre

La Présidence du Conseil des ministres - Département pour les politiques familiales dont le siège est situé à Rome, via Quattro novembre n.144 (NIF 80188230587), représentée par dr. Gianfranco COSTANZO, en tant que Chef du Département

et

Le Service Sociale Internationale, ci-après dénommé "SSI" dont le siège est 32, quai du Surjet, 1201 Genève, Suisse (code fiscal 080 025 780), représenté par M. Jean AYOUB, en sa qualité de Secrétaire Général

Étant donné que

- la loi n. 476 du 31 décembre 1998 portant « *Ratification et mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993* » a désigné la Commission pour les adoptions internationales, ci-après dénommée "CAI" en tant qu'Autorité Centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention susmentionnée;
- le décret du Président de la République n. 108 du 8 juin 2007 régit la constitution, l'organisation et le fonctionnement de la Commission;
- notamment, l'art.6 du D.P.R. précité n.108/2007 qui, en réglementant les tâches de la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

CAI, prévoit, entre autres, que celle-ci:

a) « ...collabore avec les Autorités Centrales pour les adoptions internationales des autres États, en recueillant également les informations nécessaires pour la mise en œuvre des conventions internationales en matière d'adoption;

...

f) encourage la coopération entre les entités œuvrant dans le domaine de l'adoption internationale et de la protection des enfants;

g) encourage les initiatives de formation pour ceux qui œuvrent ou ont souhaité œuvrer dans le domaine de l'adoption;

...

l) pour les activités de sensibilisation et de formation, collabore également avec des organismes autres que ceux visés à l'article 39-ter de la loi sur l'adoption... »;

- en outre, l'article 9, alinéa 6, dudit D.P.R., prévoit également la possibilité pour la CAI de conclure, en fonction de ses disponibilités budgétaires, des « ...accords avec des entités et organismes, notamment afin d'acquérir des nouvelles compétences professionnelles nécessaires pour remplir ses tâches institutionnelles »;
- le SSI est une association non gouvernementale, non sectaire, à but non-lucratif et indépendante, composée de représentants d'entités nationales qui poursuivent des objectifs communs par le biais d'un réseau de services sociaux et juridiques ; elle a été fondée à Genève en 1924, et elle est reconnue en tant qu'Association en vertu de l'article 60 et suivants du code civil suisse avec son propre Statut et Règlement intérieur. Le siège de l'Association est à Genève, Suisse;
- la mission du SSI est de protéger et de fournir assistance aux personnes, en particulier aux enfants, qui, à la suite d'une migration volontaire ou forcée ou d'autres facteurs sociaux de caractère international, se trouvent dans une situation de détresse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

personnelle ou familiale, dont la solution exige des interventions coordonnées dans plusieurs Pays ou, dans certains cas, des interventions dans le Pays de résidence des personnes concernées;

- afin de remplir la mission décrite ci-dessus, le SSI exerce les activités suivantes:
 - a) développer et entretenir un réseau international d'assistance sociale et de services juridiques en mesure de satisfaire les exigences des personnes et des familles nécessitant l'assistance du SSI;
 - b) contribuer à la prévention des problèmes sociaux liés à la migration ou au déplacement international;
 - c) étudier d'un point de vue international les conditions et les conséquences de la migration par rapport à la vie de l'individu et de la famille et, sur la base de ces études, proposer des recommandations ou entreprendre des actions ciblées;
 - d) informer les professionnels du secteur et le public sur les exigences des personnes migrantes et des familles migrantes;
- le SSI est présent dans plus de 120 Pays dans le monde et regroupe plusieurs Autorités nationales pour soutenir les enfants et les familles qui, comme déjà dit, sont confrontés à des problèmes sociaux complexes liés à la migration;
- le SSI, au départ concentré sur le sujet de la migration et de la protection des personnes qui, par suite d'une migration ou déplacement international, ont été séparées de leurs familles dans un contexte international, a élargi son propre champ d'application jusqu'à la protection et à la défense des personnes, avec une attention particulière aux enfants accompagnés, abandonnés, à la recherche de leur famille d'origine, et à la médiation familiale;
- le SSI a participé activement aux travaux de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, et en



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

outre, dans ce cadre, fait de la recherche et propose une formation au profit des parties concernées dans la protection des enfants;

- comme la plupart des autres Autorités Centrales des Pays d'accueil, la CAI a payé ses frais d'inscription au programme des activités jusqu'en 2013, en rétablissant, à la suite, en 2019, les relations avec le SSI pour bénéficier des activités de recherche, documentation, étude et enquête du SSI, utiles à la CAI en vue de la reprise des relations internationales et afin d'activer de nouvelles voies d'adoption internationale. La CAI a signé en 2020, et à la suite, en 2022, une Convention pour les années 2023-2024, pour un montant de 25.000 euro annuels – montant totale de 50.000 euro -, renouvelable à son échéance « *pour la même durée, sous réserve d'un accord explicite et formel entre les Parties* » selon l'article 7 troisième alinéa;
- le SSI a atteint les résultats fixés dans la réalisation des activités qui lui ont été confiées dans les conventions précédentes;
- la cotisation permet de participer au réseau des Autorités centrales des Pays d'accueil que le SSI a contribué à constituer et que le réseau des Autorités centrales est composé de plus de 20 Pays, dont les principaux pays d'accueil de l'UE, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et fait partie de l'activité institutionnelle de soutien à l'adoption internationale que la CAI est appelé à mener; les activités du SSI semblent conformes aux objectifs et aux tâches de la CAI tels que régis par l'article 6 susmentionné du décret du Président de la République n.108/2007 et espérait que l'adhésion au SSI permet de renforcer les supports cognitifs de la CAI (comme par exemple l'accès aux fiches d'information des Pays qui fournissent de précieuses informations sur la procédure, les coûts, etc.), de faciliter les actions entre les Autorités centrales des Pays d'accueil et les contacts avec les mêmes Autorités centrales utiles pour l'activation de nouvelles voix d'adoption internationale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- le SSI est le seul organisme international qui peut garantir à travers les activités et les services offerts, le support aux exigences de la CAI;
- en outre, en raison de sa composition et de ses compétences spécifiques dans le domaine, le SSI se présente comme une organisation particulièrement qualifiée pour les activités de formation en faveur des Autorités Centrales des Pays d'accueil en matière d'adoption internationale.

VU

- le décret-loi n.44 du 22 avril 2023, portant « *Dispositions urgentes pour le renforcement de la capacité administrative des administrations publiques* », convertis, avec modifications, par la loi n.74 du 21 juin 2023 « *Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n.44 du 22 avril 2023, portant des dispositions urgentes pour le renforcement de la capacité administrative des administrations publiques* » et, en particulier, l'alinéa 5 de l'article 22, relatif à la nouvelle articulation du Département pour les politiques familiales de la Présidence du Conseil des ministres qui ne prévoit pas plus de sept Services, y compris les deux Services dans lesquels est structuré le Secrétariat Technique de la CAI, comme prévu à l'article 9 du règlement visé susmentionné D.P.R. n.108/2007;
- la résolution n.70/2024/SG, par laquelle la CAI, lors de la réunion du 15 novembre 2024, a exprimé son accord pour le renouvellement de la convention susmentionnée pour deux ans 2025/2026 aux mêmes conditions économiques, c'est-à-dire pour un coût total de 50.000,00 €;
- le décret du Président du Conseil des ministres 3 mars 2023, enregistré à la Cour des comptes le 23 mars 2023, Reg. Prev. 866, avec lequel il a été attribué à dr. Gianfranco COSTANZO, le poste de Chef du Département pour les politiques familiales, ainsi que la titularité du Centre de responsabilité administrative 15 "*Politiques familiales*" du budget



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

prévisionnel de la Présidence du Conseil des ministres;

- le décret du 20 septembre 2023 du Ministre de la famille, de la natalité et de l'égalité des Chances, portant organisation du Département pour les politiques familiales;
- la décision du Chef du Département pour les politiques familiales de contracter, du 24 décembre 2024, avec laquelle il est prévu de prédisposer une Convention entre la Présidence du Conseil des ministres - Département pour les politiques familiales et le SSI, dans le cadre des respectives compétences techniques et institutionnelles respectives pour la mise en œuvre d'activités spécifiques auxquelles accèdent les Autorités Centrales des Pays d'accueil;

il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1

(Préambule)

1. Le préambule fait partie intégrante et substantielle du présent acte et il doit être compris comme entièrement transcrit dans cet article.

ARTICLE 2

(Engagements)

1. Par la présente Convention, la Présidence du Conseil des ministres - Département pour les politiques familiales adhère au programme d'activités du SSI afin de pouvoir bénéficier des activités spécifiques assurées par le SSI - également dans une perspective de continuité - en faveur des Autorités Centrales des Pays d'accueil inscrites, afin que la CAI, Autorité centrale pour l'Italie, puisse en profiter.
2. Le SSI, dans le cadre de son programme d'activités, s'engage à faire participer le CAI au réseau des Autorités Centrales d'Accueil, à bénéficier des activités de recherche, de documentation, d'étude et d'investigation utiles à la CAI en vue de la reprise des relations internationales et afin d'activer de nouvelles voix d'adoption internationale; de permettre



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

également l'utilisation des services tels que décrits au point 4:

3. La Présidence du Conseil des ministres - Département pour les politiques familiales s'engage à verser au SSI les frais d'adhésion annuelle de 25.000,00 euros, pour la première année, et de verser à l'SSI les frais d'adhésion annuelle de 25 000,00 euros pour la deuxième année.
4. Parmi les frais d'adhésion annuelle au programme sont inclus une série de services/activités tels que :
 - services de base. Accès aux services de base, aux services spécialisés et aux services « boutique » (bulletin mensuel sur les nouvelles les plus importantes dans le domaine des adoptions internationales);
 - situations générales « Pays ». L'analyse et la mise à jour de la situation en matière de placement et d'adoption de 137 États, ainsi que l'analyse et la mise à jour d'autres États sur demande;
 - enquêtes. Un service d'enquête lié à des sujets spécifiques;
 - formation. Modules de formation étudiés et organisés en faveur des Autorités Centrales des Pays d'origine et des Autorités Centrales des Pays d'accueil (par exemple ces dernières années: Communauté flamande de Belgique, Côte d'Ivoire et Honduras);
 - analyses comparatives. Études comparatives portant sur des questions d'études approfondies et sur les pratiques mises en œuvre dans les différents États (par exemple, article 17, lettre c) de la Convention de la Haye de 1993, origines et nouvelles technologies, financement d'organismes agréés pour adoption, etc.);
 - fiches techniques Pays. Accès aux fiches d'information des Pays d'origine sur l'adoption internationale (informations en matière de procédure, coûts et contacts, etc.);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- réformes législatives. Accès aux lois et aux méthodes de mise en œuvre, y compris ce qui se passe dans les Pays qui ont des réformes en cours (par exemple, Madagascar, Sénégal et Népal);
- contacts. Accès aux contacts dans les différents Pays, sur la base des nombreuses missions effectuées par le SSI au fil du temps, et accès aux informations "internes";
- autre. Sur demande, toute autre activité lorsque cette activité relève du mandat du SSI, inclus une analyse sur sept Pays identifiés par la CAI avec l'accord du SSI, à identifier pendant les premiers mois de l'année concernée.

ARTICLE 3

(Frais d'adhésion)

1. Pour la première année, la contribution de la Présidence du Conseil des ministres - Département des politiques familiales au programme d'activités de l'SSI pour la réalisation des activités visées à l'article 2, paragraphe 3, s'élève à 25 000,00 euros.
2. Ce montant sera versé par la Présidence du Conseil des ministres - Département pour les politiques familiales selon les modalités suivantes:
 - a) une première tranche de 50 % dans les **trente jours suivant la date de signature de la convention**, sous réserve de l'approbation des organes de contrôle compétents de la Présidence du Conseil des ministres;
 - b) le solde, **dans les trente jours suivant la date de réception du rapport** sur les activités réalisées au cours de la première année.
3. Pour la deuxième année, les frais d'adhésion de la Présidence du Conseil des ministres - Département pour les politiques familiales pour la réalisation des activités visées à l'article 2, troisième alinéa, est de 25.000,00 Euros.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

4. Ce montant sera versé par la Présidence du Conseil des ministres - Département pour les politiques familiales selon les modalités suivantes:
- a) une première tranche de 50 % dans les **30 jours suivant la date de début de la deuxième année;**
 - b) le solde, **dans les 30 jours suivant la date de réception du rapport** de compte rendu des activités réalisées au cours de la deuxième année.

ARTICLE 4

(Références bancaires du SSI)

1. Les montants indiqués à l'article 3 seront crédité sur le compte bancaire du SSI indiqué ci-dessous, selon les procédures comptables en vigueur.

Name:	UBS SA
Address:	Rue du Rhône 8 1211 Genève 2 / Suisse
IBAN :	CH58 0027 9279 C014 5731 0
BIC :	UBSWCHZH80A
Account n°:	279-C0145731.0
Account holder:	International Social Service Gen. Secrétariat 32. Quai du Seujet 1201 Genève



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

ARTICLE 5

(Modalités des compte-rendu des dépenses)

1. Le SSI s'engage à présenter un rapport sur les activités réalisées au cours de la première année, dans les 30 jours suivant la fin de celle-ci.
2. Le SSI s'engage à présenter un rapport sur les activités réalisées au cours de la deuxième année, dans les 30 jours suivant la fin de celle-ci.

ARTICLE 6

(Clause de sauvegarde)

1. Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente Convention, définie d'un commun accord entre les deux Parties, devra être formalisée par écrit.

ARTICLE 7

(Durée)

1. La présente convention prend effet à la date de signature (**date du dernier signataire**) et aura une **durée de deux ans**.
2. L'efficacité et la validité sont subordonnées à la communication à SSI, par la Présidence du Conseil des ministres - Département pour les politiques de la famille, de l'enregistrement de celle-ci par les organes de contrôle de la Présidence.
3. Avant l'expiration, elle peut être renouvelée pour la même période, après accord exprès et formel entre les parties.

ARTICLE 8

(Résiliation de la Convention)

1. En cas de non-respect des engagements pris par les Parties en vertu de la présente Convention, celle-ci pourra être résiliée.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

2. En cas d'inexécution, la Partie qui a intérêt à l'exécution transmet à la Partie défaillante une mise en demeure dans un délais non inférieur à dix jours; l'expiration de ce délai sans effet, cause la résiliation de la Convention et la liquidation des seules activités régulièrement effectués.
3. Dans tous les cas, le droit de la Partie lésée à une indemnisation pour les dommages et les dépenses supplémentaires auxquels faire face en cas de résiliation de la présente Convention demeure inchangé.

ARTICLE 9

(Juridiction compétentes)

4. Pour tout litige pouvant survenir parmi les Parties concernant l'interprétation, l'exécution et/ou la validité de la présente Convention, le Tribunal compétent est celui de Rome.

ARTICLE 10

(Numéro copies et langues de la Convention)

5. La présente Convention est signée en deux exemplaires originaux en langue italienne et française.

Fait à Rome, le 5 mars 2025

Fait à Genève, le 25 mars 2025

**Pour la Présidence du Conseil des ministres
Département pour les politiques familiales
Le Chef du Département
Gianfranco COSTANZO**

**Pour le Service sociale international
Le Secrétaire Général
Jean AYOUB**

 *Gianfranco Costanzo*